

Il Tribunale di Bari, sezione lavoro, composto da:

dott.ssa Assunta Napoliello Presidente;

dott.ssa Maria Giovanna Deceglie Giudice;

dott. Luigi Pazienza Giudice relatore;

a scioglimento della riserva che precede;

esaminati gli atti di causa e uditi i procuratori delle parti;

OSSERVA

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato in corso di causa Buccarella Laura conviene in giudizio il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca innanzi al Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del lavoro, chiedendo di dichiarare la inefficacia della disposizione di cui alle "note comuni" allegate al CCNI per la mobilità del personale docente AS. 2016/2017 e 2017/2018 nella parte in cui dispone che " il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile"; di dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il punteggio complessivo 27 (+ 6 per il Comune di ricongiungimento) nella valutazione relativa alla mobilità per l'anno scolastico 2016/2017 e 54 (+6 per il Comune di ricongiungimento) nella valutazione relativa alla mobilità per l'anno scolastico 2017/2018; di accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al computo "agli effetti della progressione di carriera" dei sei anni di servizio svolti presso la scuola paritaria; di dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere i punteggi indicati nelle valutazioni relative alla mobilità per gli

anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018 in posizione utile al trasferimento immediato della stessa in una scuola secondaria di 1° grado sia nell'ambito 0001 di Puglia o in un altro ambito della Puglia stessa secondo l'ordine indicato nella mobilità 2016/2017; di ordinare al Ministero di provvedere a tale trasferimento, con vittoria di spese da distrarsi.

Nel giudizio cautelare di prime cure, nonostante la ritualità della notificazione del ricorso, nessuno si costituiva in giudizio per il Miur.

Con ordinanza del 16.10.2017 il Giudice del Lavoro di Bari dichiara la incompetenza territoriale del Tribunale di Bari in favore del Tribunale di Padova

La difesa della Buccarella con l'atto di reclamo ha impugnato detto provvedimento chiedendo di revocare l'ordinanza cautelare emessa e di accogliere la domanda.

Nonostante la ritualità della notificazione del reclamo, nessuno si costituiva in giudizio per il Ministero dell'Istruzione: pertanto va preliminarmente dichiarata la contumacia del Ministero reclamato.

Il reclamo è fondato e merita di essere accolto.

In primo luogo va osservato che non appare condivisibile la argomentazione della ordinanza impugnata in ordine alla sussistenza della incompetenza territoriale del giudice adito: sul punto occorre richiamare le argomentazioni contenute nella

ordinanza emessa in sede collegiale dal Tribunale di Bari in data 2.03.2017.

“A tale riguardo occorre premettere che a norma dell'art. 413 c.p.c., comma 5, "competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto". Trattasi, come quella stabilita al comma 2 per il lavoro privato o al comma 3 per le controversie previste dall'art. 409 c.p.c. n. 3, di competenza territoriale esclusiva (cfr. ad es. Cass. 6 agosto 2002 n. 11831).


La ragione della diversità di disciplina, rispetto a quella stabilita dal comma 2 del medesimo articolo per la competenza territoriale in materia di lavoro privato (tre fori: cfr., ad es., Cass. 13 novembre 2000 n. 14666 o 21 ottobre 1998 n. 10465), è stata generalmente individuata nell'intento del legislatore di evitare una eccessiva concentrazione delle controversie relative a tale tipo di rapporti in alcune sedi, sicuro effetto dell'eventuale trasposizione nel diverso ambito del c.d. "*foro dell'azienda*", ma effetto possibile anche dell'eventuale adozione in ambiente pubblicistico del foro della nascita del rapporto. Quanto all'unico foro adottato, quello della "*sede dell'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto*", di esso è possibile una duplice lettura:

quella ispirata al formalismo operativo della pubblica amministrazione, per cui sarebbe ufficio solo quello individuato come tale dalla P.A. nell'esercizio delle proprie attribuzioni; oppure quella propria del linguaggio comune, che individua l'ufficio in una qualunque struttura operativa dotata un minimo di organizzazione.

Il Collegio reputa maggiormente aderente allo scopo perseguito dal legislatore la seconda lettura.

Difatti, già con la sentenza del 4 giugno 2004 n. 10691 la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato l'uniformità di *ratio legis* che lega la previsione dei fori previsti all'art. 413 c.p.c., commi 2, 4 e 5, ispirata all'esigenza di rendere più agevole e rapido il processo del lavoro, radicando in maniera tendenziale la relativa competenza in relazione ai luoghi di svolgimento del rapporto e pertanto obiettivamente determinati, normalmente vicini al luogo di residenza del lavoratore e nei quali sono facilmente reperibili gli elementi probatori da dedurre in giudizio a sostegno delle ragioni delle parti.

Nella medesima linea di tendenza si pone la sentenza del 15 ottobre 2007 n. 21562, che valorizza il significato della espressione legislativa di cui al quinto comma suddetto in termini di sede di effettivo servizio del lavoratore, dotato di un minimo di struttura sufficiente per la sua operatività; a scapito di quella di sede, eventualmente diversa, in cui è effettuata la gestione

amministrativa del rapporto (così Cass., sez. 6, ord. n. 3111 del 29.02.2012)”.


In ossequio a siffatto orientamento interpretativo, va rilevato che alla data di deposito del ricorso ordinario ex art. 414 c.p.c. (il ricorso ex art. 700 c.p.c. si attegga alla stregua di un atto anticipatorio degli effetti del ricorso di merito) la Buccarella era impegnata in qualità di docente presso l'I.C. “ Melo da Bari” di Bari. Pertanto si può ben affermare che l'odierna controversia deve ritenersi correttamente radicata dalla docente dinanzi al Tribunale di Bari.

Venendo al merito della vicenda, va ricordato che l'art. 1 della legge n. 62/2000 prevede che il sistema nazionale di istruzione sia costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali e che paritarie si possano definire le scuole in possesso dell'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, derivante dal riconoscimento della sussistenza di alcuni requisiti (disponibilità di locali, arredi e attrezzature idonei, iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta, applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio, organica costituzione di corsi completi, personale docente fornito del titolo di abilitazione, adozione di contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore).

La ricorrente risulta aver svolto servizio presso istituzioni riconosciute come scuola paritaria (v. documentazione allegata al ricorso) e precisamente presso l'istituto paritario " Margherita" di Bari dal 2.10.2008 al 31.08.2014 per un totale di sei anni di servizio.

Dopo l'entrata in vigore della L. 62/2001, l'art. 2 del Decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, recante "Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002", ha previsto al comma 2 che i servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie fossero valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali; ancora, l'art. 1 bis del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, ha previsto che le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, siano ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 e di scuole non paritarie e che la frequenza delle scuole paritarie costituisce assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, espressamente rimandando al riconoscimento della parità.

Invero, la L. 62/2000 definisce le scuole paritarie (art. 1, co. 2) "... a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi

valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6". Con l'entrata in vigore di tale legge, alle scuole paritarie viene quindi riconosciuta la "parità" in termini di allineamento ai parametri posseduti dalle scuole statali, riguardanti l'offerta formativa e l'autorizzazione a rilasciare titoli di studio equipollenti.

Le scuole private che hanno chiesto e ottenuto la "parità" e quindi sono entrate nella schiera delle paritarie sono ormai la maggioranza. Esistono comunque ancora scuole private che non hanno ancora ottenuto questo riconoscimento e pertanto vengono definite "parificate", secondo la vecchia classificazione che si fondava su altri requisiti (come, ad esempio, l'adeguamento ai programmi ministeriali) che non contemplavano la possibilità di rilasciare titoli di studio aventi valore legale.

La L. 62/00 ha dunque affermato che "Il sistema nazionale di istruzione ... è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali" e che le suddette scuole paritarie svolgono un "servizio pubblico" (art. 1, commi 1 e 3).

A fronte dell'affermazione di tale principio sono stati previsti penetranti controlli e rigide prescrizioni per gli istituti paritari

(vedasi, al riguardo, la già citata L. 62/00, la successiva L. 27/06 nonché, fra le altre, la Circolare Ministeriale n° 163 del 15 giugno 2000 e i decreti ministeriali n. 267/07 e n. 83/08). In particolare la C.M. 163/2000 ha preteso che, al fine di ottenere la parità, gli istituti scolastici privati devono “dichiarare che il personale docente è munito di titolo di studio abilitante ovvero di specifica abilitazione” e, altresì, “dichiarare che il rapporto di lavoro individuale per tutto il personale della scuola è conforme ai contratti collettivi di settore”, così pervenendo ad una piena omogeneità tra il servizio d’insegnamento svolto nelle scuole statali e quello alle dipendenze degli istituti privati paritari.

L’art. 2 comma 2 del D.L. n. 255 del 3 luglio 2001 ha espressamente preso atto della suddetta equiparazione di servizi statali e paritari disponendo che “i servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”, né vi sarebbe ragione alcuna per limitare l’efficacia della suddetta disposizione legislativa, eventualmente applicabile anche in via analogica (ai sensi dell’art. 12, 2° co., delle “DISPOSIZIONI SULLA LEGGE IN GENERALE”), alla formazione delle graduatorie per l’assunzione del personale docente statale per pervenire, invece, all’opposta soluzione in sede di mobilità del medesimo personale e di ricostruzione di carriera.

Al fine di escludere la valutazione del servizio di cui trattasi, non

si potrebbero fondatamente richiamare gli artt. 360 comma 6 e 485 del D. Lgs. 297/94 ove si prevede il riconoscimento “agli effetti della carriera” del servizio di ruolo o pre-ruolo svolto dal personale docente presso le scuole secondarie “pareggiate” ovvero presso le scuole elementari “parificate”, essendo, invece, vero esattamente il contrario e, cioè, che la suddetta disposizione di legge, facente uso della terminologia giuridica all’epoca adottata per indicare gli istituti scolastici privati oggetto di equiparazione giuridica a quelli statali, non può oggi che trovare applicazione nei confronti delle rinominate e ancor più rigorosamente disciplinate scuole “paritarie”.

D'altronde, il suddetto fenomeno di successione tra norme ed istituti giuridici è stato esplicitato dal D.L. 250/05 (conv. in L. 27/06), che, all’art. 1-bis. (rubricato “Norme in materia di scuole non statali”), espressamente prevede che “le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 e di scuole non paritarie”.

Peraltro la stessa Ragioneria Generale dello Stato, con nota n. 0069064 del 4 agosto 2010, ha riconosciuto che la L. 62/00 “nulla ha modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti ... nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che

economici, nella misura indicata dall'art. 485 del D. Lgs. 16.4.1994, n. 297. ... Si sottolinea, infine, che le disposizioni contenute nell'art.1-bis del D.L. 5.12.2005, n. 250 ... nello statuire che la frequenza delle scuole paritarie costituisce assolvimento del diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione pongono sullo stesso piano il tipo d'insegnamento ivi espletato con quello previsto presso le scuole statali".

Anche la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire come "la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici sulla scorta di adeguati parametri atti a valutare l'omogeneità qualitativa dell'offerta formativa" (Consiglio di Stato, sentenza n.1102/2002). Analogamente si è pronunciata anche la giurisprudenza del lavoro: "Va rimarcato come proprio la Legge 10/03/2000 n. 62 "NORME PER LA PARITÀ SCOLASTICA E DISPOSIZIONI SUL DIRITTO ALLO STUDIO E ALL'ISTRUZIONE" pubblicata sulla G.U. 21/03/2000 n. 67 – che com'è noto ha inserito tutte le istituzioni scolastiche non statali già "riconosciute" ed in particolare le scuole paritarie private e degli enti locali, nel sistema nazionale dell'istruzione, con possibilità per loro di rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali nonché di svolgere, con le stesse modalità di queste ultime gli esami di stato conferma l'esistenza di un principio di generale equiparazione del servizio di insegnamento prestato dai docenti delle scuole paritarie con

quello prestato nell'ambito delle scuole pubbliche. Equiparazione quest'ultima ulteriormente comprovata: a) dal disposto dell'art. 2 comma 2 del D.L. n. 255/2001, che, ai fini della integrazione delle graduatorie permanenti del personale docente, ha previsto testualmente che "I servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali"; b) dal parere della Ragioneria Generale dello Stato n. 0069864 in data 4/10/2010 che ha ritenuto come l'entrata in vigore della Legge n. 62/2000 "mentre ha innovato in ordine ai requisiti richiesti alle scuole non statali per poter conseguire a mantenere il diritto al riconoscimento della parità ed ai docenti per poter prestare servizio presso le scuole paritarie, nulla abbia modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti da questi ultimi nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall'art. 485 del D.Lgs. 16/4/1994, n. 297" (Tribunale Rimini, sentenza n. 64/2014; Tribunale Milano, ord. 20 luglio 2016)

Stanti tali premesse, deve riconoscersi la nullità della previsione della disposizione del CCNI allegato al ricorso ("NOTE COMUNI") nella parte in cui non riconosce alcun punteggio ai fini della mobilità al servizio prestato nelle scuole paritarie "in

quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione della carriera”,
atteso che tale ultima affermazione è infondata, poiché ai fini della
ricostruzione della carriera il ricordato art. 485 prevede una
misura ridotta di riconoscimento del servizio prestato, ed ancora
perché detta disposizione porterebbe ad una illegittima
interpretazione della vigente normativa, in violazione del principio
di uguaglianza tra le scuole facenti parte del sistema di istruzione
come delineato dalla legge n. 62/2000 e dunque aventi le
medesime caratteristiche.

Deve allora concludersi per il diritto dell'odierna reclamante a
vedersi riconoscere, ai fini della mobilità, il punteggio relativo al
servizio prestato nelle scuole paritarie così come richiesto.

Per l'effetto, previa disapplicazione della disposizione di cui alle
“note comuni” allegate al CCNI per la mobilità del personale
docente A.S. 2016/17 e 2017/2018 nella parte in cui dispone che
“Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile”, va
ordinato al Ministero dell'Istruzione di valutare nella graduatoria
per la mobilità a.s. 2016/17 e seguenti il servizio di insegnamento
pre ruolo svolto dalla Buccarella.

Da ciò consegue l'illegittimità del mancato trasferimento della
ricorrente all'ambito territoriale invocato, possedendo il punteggio
necessario per accedervi ed essere preferita rispetto a candidati
con punteggio inferiore.

Si rileva, infatti, in punto di onere probatorio, che la reclamante ha dimostrato che il punteggio posseduto le consentiva la priorità nell'assegnazione del richiesto ambito territoriale Puglia 0001 rispetto ad altri docenti, per cui spettava all'Amministrazione reclamata, peraltro, non costituita in giudizio, offrire prove a sostegno di una deroga rispetto alla regola generale.

Nella vicenda in esame sussiste anche il profilo del *periculum in mora*.

Sotto il profilo probatorio, l'esistenza del *periculum* deve essere verificata in concreto in relazione all'effettiva situazione socio-economica del lavoratore, sul quale incombe *l'onere di allegazioni concrete e puntuali in ordine alla situazione personale e familiare, alla compromissione del suo equilibrio psicofisico, alla necessità di affrontare spese indilazionabili per l'abitazione, per cure mediche, per il pagamento di mutui, dalle quali emerga che l'allontanamento dall'attività lavorativa e/o la perdita della retribuzione nel tempo occorrente per il giudizio ordinario possano configurarsi quali fonte di pregiudizio irreparabile* (Cfr., *ex multis*, T. Roma, 4.10.1996).

Nella fattispecie in esame, va osservato che la Buccarella ha stipulato un contratto di mutuo finalizzato all'acquisto di una unità immobiliare in Bari: è evidente che il trasferimento presso uno dei Comuni della Provincia di Padova avrebbe un duro impatto sulla situazione economica della docente, la quale non avrebbe

sicuramente un adeguato sostegno economico per i bisogni della vita quotidiana, stante la necessità di erogare una parte cospicua del proprio stipendio per soddisfare il debito contratto. Peraltro la difesa della reclamante ha documentato che la ricorrente ha stipulato tale contratto di mutuo anche al fine di meglio prestare assistenza nei confronti della madre di settanta anni affetta da una serie di patologie invalidanti. Inoltre appare evidente che il trasferimento a notevole distanza da Bari potrebbe creare un serio pregiudizio al rapporto di assistenza che intercorre tra la docente e la madre.

Ne consegue che il reclamo appare fondato e deve essere accolto.

La liquidazione delle spese delle due fasi cautelari va differita alla definizione del giudizio di merito.


P.Q.M.

Visti gli artt. 669 terdecies e ss. c.p.c., accoglie il reclamo e, in riforma della ordinanza cautelare impugnata, dichiara la nullità della disposizione di cui alle "note comuni" allegate al CCNI per la mobilità del personale docente AS. 2016/2017 e 2017/2018 nella parte in cui dispone che " il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile"; dichiara il diritto della reclamante ad ottenere il punteggio complessivo 27 (+ 6 per il Comune di ricongiungimento) nella valutazione relativa alla mobilità per l'anno scolastico 2016/2017 e 54 (+6 per il Comune di ricongiungimento) nella valutazione relativa alla mobilità per

l'anno scolastico 2017/2018; dichiara il diritto della ricorrente al computo "agli effetti della progressione di carriera" dei sei anni di servizio svolti presso la scuola paritaria; dichiara il diritto della Buccarella ad ottenere i punteggi indicati nelle valutazioni relative alla mobilità per gli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018 in posizione utile al trasferimento immediato della stessa in una scuola secondaria di 1° grado sia nell'ambito 0001 di Puglia o in un altro ambito della Puglia stessa secondo l'ordine indicato nella mobilità 2016/2017; ordina al Ministero dell'Istruzione di assegnare la reclamante presso una delle sedi disponibili nell'ambito territoriale Puglia 0001, o in via subordinata in altro ambito territoriale della Regione Puglia indicato nelle preferenze espresse nella domanda di mobilità 2016/2017, nel rispetto delle graduatorie e tenuto conto del punteggio complessivo riscontrato; differisce alla definizione della fase del giudizio di merito la deliberazione in ordine alle spese della prima fase cautelare e della presente fase del reclamo.


Bari, 14.12.2017

Il Presidente


Dott.ssa Assunta Napoliello

Il Giudice estensore

Dott. Luigi Pazienza



TRIBUNALE DI BARI
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi, 10/12/17
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Anna Spagnolo
